

AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2026 – 2028

INDICE

- 1) EVOLUZIONE ED ATTUALE SITUAZIONE ECCEZIONALE DELLA SOCIETA' CON RIFERIMENTO ALLA PROPRIA GESTIONE CARATTERISTICA ED ALLA NOZIONE DI CONTROLLO PUBBLICO; NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- 2) IL CONCETTO DI CORRUZIONE AI FINI DEL PRESENTE PTPCT; RAPPORTI TRA PREVENZIONE DELLE CORRUZIONE EX LEGGE 190 / 2012 E PREVENZIONE DEI REATI EX DLGS 231 / 2001
- 3) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA; FASI E TEMPI DELLA PREVENZIONE E DELLA RENDICONTAZIONE IN CORSO D'ANNO
- 4) GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
 - 4.0) INTRODUZIONE
 - 4A) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
 - 4B) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO
 - 4C) AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE E GENERALI
 - 4D) AREE E PROCESSI AZIENDALI A MAGGIOR RISCHIO – ALLEGATO
 - 5) MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO
 - 5.0) MONITORAGGIO, IN CORSO D'ANNO, DI SOSTENIBILITA' DI TUTTE LE MISURE
 - 5.1) VERIFICHE PROCEDURALI E DI MERITO NELLE AREE / PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO ANTICORRUZIONE
 - 5.2) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA; ACCESSO AGLI ATTI
 - 5.2.1) OBIETTIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA
 - 5.2.2) OBIETTIVO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI
 - 5.3) FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, ACCESSO AGLI ATTI
 - 5.4) INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI
 - 5.5) INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI
 - 5.6) VERIFICA CIRCA L'ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
 - 5.7) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER)
 - 5.8) SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI (DISTINZIONE DELLE COMPETENZE) QUALE MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE ORDINARIA; ROTAZIONE STRAORDINARIA
 - 5.9) OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE
 - 5.10) VERIFICHE AFFERENTI ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI
 - 5.11) FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 - 5.12) CODICI ETICI E DI COMPORTAMENTO (RINVIO)

ALLEGATO A (PROCESSI / RISCHI)

NOTA

Nel testo, in *corsivo*, sono riportati stralci di norme e provvedimenti.

il Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti (“RPCT”) è la Ragioniera Marilena Ghidetti

Il sostituto del RPCT, in caso di prolungata assenza, è l’Ing Paolo Rubini

il Responsabile presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) – RASA è l’Ing Paolo Rubini

1) EVOLUZIONE ED ATTUALE SITUAZIONE ECCEZIONALE DELLA SOCIETA’ CON RIFERIMENTO ALLA PROPRIA GESTIONE CARATTERISTICA ED ALLA NOZIONE DI CONTROLLO PUBBLICO; NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa (“PTPCT”) entra in vigore con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 Gennaio 2026; salvi gli aggiornamenti annuali, come da normativa vigente, il presente Piano ha validità per il triennio 2026 – 2028.

1.1

Con il verbale di riconsegna, da AUTOSTRADE CENTRO PADANE SpA al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28.02.2018, e di contestuale consegna ad Autovia Padana SpA, delle autostrade e delle pertinenze sino a quel momento gestite dalla stessa AUTOSTRADE CENTRO PADANE SpA, quest’ultima ha cessato la propria attività caratteristica di concessionaria autostradale; a partire da detta cessazione, la gestione della Società – ormai in fase conclusiva – può essere sinteticamente descritta come segue (fermo restando che si è conclusa la gestione del contenzioso con gli istituti di credito, per cui si rinvia ai precedenti PTPCT ed all’accordo transattivo del 1 Agosto 2023):

- a) Gestione dei contenziosi per espropri in capo ad AUTOSTRADE CENTRO PADANE SpA, i cui eventuali oneri saranno in ogni caso e comunque interamente coperti dal nuovo gestore; per quelli non compresi nell’Allegato 7 all’atto di subentro è tuttora aperto un confronto con il nuovo gestore;
- b) Gestione dell’immobile in Via Colletta 1 – Cremona, di proprietà della Società;
- c) Gestione delle partecipazioni societarie detenute da AUTOSTRADE CENTRO PADANE SpA (nel prosieguo si indica la relativa quota di partecipazione):
 - Stradivaria SpA 59,2%
 - Autostrade Lombarde SpA 5,4%
 - Brebemi SpA 1,1%

I Soci pubblici di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA, attraverso una manifestazione di pubblico interesse finalizzata alla alienazione di parte delle quote azionarie detenute nella società a cui ha partecipato un solo operatore economico, hanno costituito un Tavolo Tecnico per intraprendere con il soggetto interessato colloqui formali.

1.2

Quanto alla natura di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA, si rinvia da ultimo al parere legale che la Società ha ottenuto in data 25 Marzo 2022; in ogni caso la Società ritiene di aderire alla strumentazione, in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza amministrativa ed accesso agli atti, propria delle società in controllo pubblico, secondo quanto previsto dalla determinazione n 1134 del 8 Novembre 2017 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”), che ha approvato le *Linee Guida 1134 / 2017 per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle*

società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (“Linee Guida 1134 / 2017”).

Tali Società rispettano gli obblighi, negli stessi termini in cui essi sono rispettati dagli Enti pubblici controllanti, in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza amministrativa (salvo la specifica strutturazione della sezione *amministrazione [società] trasparente* come da Allegato alle Linee Guida 1134 / 2017), di accesso agli atti.

1.3

Alla luce di tutto quanto sopra, le Linee Guida 1134 / 2017 sono di riferimento nella formulazione delle misure di prevenzione della corruzione, nonché in materia di trasparenza ed accesso agli atti, di cui al successivo § 5.

Il presente PTPCT si ispira, oltre che alle Linee guida 1134 / 2017 di cui sopra, ai seguenti provvedimenti:

- Legge 190 / 2012 in materia di prevenzione della corruzione; DLgs 33 / 2013 in materia di trasparenza amministrativa; DLgs 97 / 2016 in materia di accesso agli atti (il provvedimento ha apportato ampie modifiche in particolare al DLgs 33 / 2013, ed alla Legge 190 / 2012);
- Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”), ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012, che in data 11 Settembre 2013 l’ANAC ha approvato (con la delibera CiVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica), elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, contiene gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l’attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; gli aggiornamenti 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 al PNA (come da seguenti provvedimenti ANAC: 28 Ottobre 2015 n 12 - 3 Agosto 2016 n 831 - 22 novembre 2017 n 1208 – 21 novembre 2018 n 1074 - 13 novembre 2019 n 1064); il PNA 2022 (delibera n 7 del 17 Gennaio 2023); l’aggiornamento 2023 del PNA Anac 2022 (delibera n 605 del 19 Dicembre 2023); PNA ANAC 2025 – 2027 .
- le *Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*, approvate con determinazione ANAC n. 1309 del 28 Dicembre 2016;
- le *Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*, approvate con determinazione ANAC n. 1310 del 28 Dicembre 2016.
- la Legge 30 Novembre 2017 n 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*), c.d. whistleblowing (al riguardo si segnala il comunicato ANAC 15/01/2019 in materia di whistleblowing, con cui si rende disponibile *in open source il software per la gestione delle segnalazioni di illeciti*); il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*);
- Delibera ANAC 12 Luglio 2023 n 311 recante *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*
- Delibera ANAC n 478 del 26 novembre 2025 (Linee Guida n 1 / 2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione); Delibera ANAC n. 479 del 26 novembre 2025 (*modifica e*

integrazione della Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 sulle Linee guida per la protezione dei segnalanti e la gestione delle segnalazioni esterne);

- Gli *Orientamenti ANAC per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022*, approvati dal Consiglio ANAC il 2 Febbraio 2022;
- Linee Guida ANAC n 1 in tema di c.d. divieto di pantouflagge art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 (delibera ANAC 493 del 25 Settembre 2024);
- Delibera ANAC n 495 del 25 Settembre 2024 ad oggetto *Approvazione di 3 schemi di pubblicazione* [modificati ed integrati dalla delibera ANAC 3 Dicembre 2025 n 481, che li rende obbligatori dal 2026] *ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi.*
- Delibera ANAC n 497 del 3 Dicembre 2025, con la quale sono approvati cinque nuovi schemi *ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione*, relativi agli artt. 14 (titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo e titolari di incarichi dirigenziali), 15-bis (incarichi conferiti nelle società controllate), 15-ter (amministratori ed esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi), 33 (tempi di pagamento dell'amministrazione) e 41 (trasparenza del servizio sanitario nazionale) del decreto legislativo n. 33/2013.
- Delibera n 497 del 29 Ottobre 2024, ad oggetto *Indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture.*

2) IL CONCETTO DI CORRUZIONE AI FINI DEL PRESENTE PTPCT; RAPPORTI TRA PREVENZIONE DELLE CORRUZIONE EX LEGGE 190 / 2012 E PREVENZIONE DEI REATI EX DLGS 231 / 2001

Il concetto di corruzione, che viene preso a riferimento nel Piano Nazionale Anticorruzione ANAC e dunque nel presente PTPCT, si caratterizza per l'ampiezza delineata dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28.01.2013 n 1.

Esso è comprensivo delle varie situazioni *in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.*

Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fatispecie penalistica, che è disciplinata agli artt 318, 319 e 319 ter del Codice Penale, e più in generale dall'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del C P stesso; sono di interesse anche le situazioni *in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione venga completata sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.*

Dunque, la corruzione ex Legge 190 / 2012 riguarda i reati ed i comportamenti negativi commessi in danno della Società.

Vanno considerati altresì i reati commessi a favore della Società, o di cui quest'ultima comunque si avvantaggia, la cui definizione e prevenzione è prevista e regolata dal DLgs 231 / 2001.

AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA dispone di un modello ex DLgs 231 / 2001, il quale è aggiornato, con la stessa deliberazione di approvazione del presente PTPCT, tenendo conto della tumultuosa evoluzione della gestione descritta al precedente § 1.1.

Ai fini di chiarire i rapporti sussistenti tra prevenzione della corruzione in danno della Società ex Legge 190 / 2012 di cui al presente PTPCT (da una parte) e prevenzione dei reati a favore della Società ex DLgs 231 / 2001

(dall'altra), si riporta di seguito il § 3.1.1 (*misure organizzative per la prevenzione della corruzione*) delle *Linee Guida 1134 / 2017*.

In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il “modello 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012.

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

Nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all’interno della società o dell’ente.

Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC.

Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

È opportuno che tali misure siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.

Il co. 2-bis dell’art. 1 della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l’adozione delle misure integrative del “modello 231”, ma non ha reso obbligatoria l’adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell’impostazione stessa del decreto n. 231 del 2001. Tale adozione, ove le società non vi abbiano già provveduto, è, però, fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione.

Le società che decidano di non adottare il “modello 231” e di limitarsi all’adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione.

L’ANAC, in sede di vigilanza, verificherà quindi l’adozione e la qualità delle misure di prevenzione della corruzione.

Le società, che abbiano o meno adottato il “modello 231”, definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

Con riferimento a tutto quanto sopra esposto:

1) AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA si impegna al costante aggiornamento del richiamato *modello 231/2001* in corrispondenza dell’eventuale aggiornamento dei reati in esso previsti in relazione all’evoluzione normativa.

In base agli Orientamenti ANAC 2022 (pag 9), *Nel PTPCT ... sono delineate le modalità di interlocuzione, per la predisposizione delle misure di prevenzione, tra il RPCT e gli uffici/organi interni all’amministrazione (organo di indirizzo, i dirigenti, OIV o Organismi analoghi, organi di controllo interno e dipendenti) [tra questi l’OdV ex DLgs 231 / 2001], ivi inclusi i referenti ove presenti: l’RPCT valuta periodicamente, insieme all’OdV, lo svolgimento in forma associata e coordinata di verifiche volte alla prevenzione dei reati.*

2) Nell'ambito del presente PTPCT, l'intero § 5 in generale prevede gli strumenti di cui la Società si dota (oggetto stesso del PTPCT) ai fini della *prevenzione dei reati di corruzione* e dei fenomeni di *malagestio* in danno della Società.

3) Nell'ambito di detti strumenti, notevole rilevanza è assegnata alla *trasparenza amministrativa* (successivo § 5.2.2), ed alla coerente e costante presenza, sul sito ufficiale di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA, delle informazioni pubblicate in *amministrazione trasparente* secondo l'articolazione in sezioni e sottosezioni come da Allegato alle *Linee Guida 1134 / 2017*, garantendo il sistematico reperimento / elaborazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'alimentazione e l'aggiornamento continuo sezione per sezione, e sottosezione per sottosezione;

4) Nell'ambito del presente PTPCT viene affrontato inoltre il tema dell'accesso agli atti di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA da parte di terzi, come da successivo § 5.2.3, secondo regole e modalità operative che tengono conto dei differenti possibili accessi: generalizzato ex DLgs 97 / 2016; civico ex DLgs 33 / 2013; documentale ex Legge 241 / 1990.

3) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA; FASI E TEMPI DELLA PREVENZIONE E DELLA RENDICONTAZIONE IN CORSO D'ANNO

La bozza di Piano è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data 15/01/2026 con indicazione di fornire suggerimenti entro il 21/01/2026.

Si riporta per completezza la Parte IV del PNA 2019 (Allegato 2 al PNA 2018).

Istituzione della figura del RPCT

□ *La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. ...*

Criteri di scelta del RPCT

□ *L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.*

Il RPCT di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA è individuato nel funzionario amministrativo Marilena Ghidetti; ancorché quest'ultima non sia dirigente, si ritiene che la nomina del RPCT sia coerente in relazione al ruolo di staff del RPCT stesso (non direttamente coinvolta in processi decisionale) ed in relazione alla sufficiente esperienza dei processi aziendali.

Compiti e poteri del RPCT

□ *L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.*

□ *L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti*

all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Le segnalazioni del RPCT saranno effettuate all'Organo Amministrativo e, per quanto di competenza, all'OdV ex Dlgs 231 / 2001.

□ *L'art. 1 co. 9, lett. c), l.190/2012 dispone che il PTPCT preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.*

□ *L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.*

Si rinvia al riguardo, nello specifico, al prosieguo del presente Piano al § 5.9.

□ *L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nel PIANO. Entro il 15 Dicembre di ogni anno (salvo diverse indicazioni da parte di ANAC, che per il 2024 ha individuato il termine del 31 Gennaio 2025); la relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta è elaborata sulla base di uno schema che ANAC si riserva di definire di volta in volta.*

□ *L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto “un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.*

In base alle delibere ANAC 1310 / 2016 e 236 / 2017, e visto l'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, che attribuisce all'ANAC il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, deve essere annualmente (all'inizio di ciascun anno, secondo griglie e tempi di volta in volta definite da ANAC) verificata la completezza, l'apertura del formato, il grado di aggiornamento di determinate sezioni / sottosezione dell'amministrazione trasparente.

L'OdV ex DLgs 231 / 2001 elabora e sottoscrive (e il RPCT pubblica) le griglie di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi predisposte dall'A.N.AC., debitamente compilate, nonché una dichiarazione relativa allo stato di assolvimento degli obblighi di trasparenza, secondo gli schemi di anno in anno approvati da ANAC.

□ *L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”.*

□ *L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.*

Al riguardo delle misure in materia di accesso agli atti di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA, si rinvia nello specifico al successivo § 5.3.

L'art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

E' vigente presso AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA il Codice Etico, aggiornato secondo le ultime integrazioni apportate al DPR 62 / 2013.

Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

L'art. 1, co. 9, lett. c) l.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPCT stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPCT e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.

Si rinvia al riguardo, in generale, al prosieguo del presente PTPCT.

L'art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a "fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione".

Si rinvia al riguardo, in generale, al prosieguo del presente PTPCT.

L'art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a "rispettare le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione".

I rapporti con l'organo di indirizzo

L'art. 1, co. 8, l.190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT". Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPCT nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.

Il presente PTPCT, su proposta del RPCT e con il fattivo coinvolgimento dei dipendenti, è coerente con gli obiettivi strategici dell'Organo Amministrativo, a cui lo schema dello stesso PTPCT è stato trasmesso 7 giorni prima della formale approvazione.

L'art. 1, co.14, l.190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.

L'art. 1, co. 7, l.190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.

Le segnalazioni del RPCT avverranno all'Organo Amministrativo ed all'OdV ex DLgs 231 / 2001.

La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che "l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".

I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

- L'art. 43, d.lgs 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il “controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.
- L'art 15, d.lgs. 39/2013 analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.
- La medesima norma, al comma 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT ...
- L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.
- L'art. 45, co. 2, d.lgs 33/2013 stabilisce che l'ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. ...

Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT

- Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013).

In tema di inconfieribilità e incompatibilità di incarichi

- Ai sensi dall'art. 15 d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconfieribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all'ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le “Linee guida in materia di accertamento delle inconfieribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”, adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT “avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconfieribilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.”

In tema di responsabilità del RPCT

Si riportano in materia gli stralci a seguire del § 1.9 dell'Allegato 3 del PNA 2022.

La normativa prevede consistenti responsabilità in capo al RPCT.

□... Laddove sia riscontrata la violazione dell'obbligo di predisposizione del PTPCT ... in capo al RPCT, salvo che il fatto costituisca reato, ANAC applica, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000;

□ nei casi in cui all'interno dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato e il RPCT non abbia predisposto il PTPCT prima della commissione del fatto, si configura un'ipotesi di responsabilità dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione.

Qualora il PTPCT sia stato adottato, per andare esente da responsabilità il RPCT, atteso il ruolo di garanzia e di prevenzione del rischio corruttivo che la normativa gli ha attribuito, deve fornire adeguata prova, dimostrando di avere:

individuato nel PTPCT le aree a rischio e le relative misure di contrasto;

definito, per le aree più a rischio, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

previsto obblighi di informazione, da parte di tutti i dipendenti, nei confronti dello stesso RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;

stabilito i criteri di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;

definito le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

valutato l'opportunità di prevedere obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;

verificato l'efficace attuazione del PTPCT e della sua idoneità;

proposto modifiche del PTPCT quando sono state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando sono intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; verificato, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

individuato il personale da inserire nei programmi di formazione;

vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT.

In capo al RPCT possono inoltre configurarsi due ulteriori ipotesi di responsabilità:

dirigenziale, che si configura nel caso di «ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano»;

disciplinare «per omesso controllo».

Il legislatore, tuttavia, ammette una prova liberatoria, consentendo al RPCT di provare «di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano».

Il RPCT è tenuto, infatti, a:

segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV (o agli organismi con funzione analoghe, nel caso di specie all'OdV ex DLgs 231 / 2001 ove nominato) tutte le "disfunzioni" che ha riscontrato inerenti all'attuazione delle misure adottate;

indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

...

Con riguardo alle responsabilità derivante dalla violazione delle misure di trasparenza:

□ l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine

dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Tale responsabilità non si attiva qualora il RPCT provi che l'inadempimento degli obblighi è dipeso da causa a lui non imputabile.

E' importante, dunque, che nella parte dedicata alla trasparenza nel PTPCT, siano chiaramente individuati i soggetti responsabili cui spetta l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. Come già detto, infatti, il RPCT può andare esente da responsabilità laddove possa provare di avere dato indicazioni agli stessi e dimostrare che questi non vi hanno correttamente adempiuto. In tal senso, è opportuno che il RPCT tenga traccia della sua attività e monitori lo svolgimento dei compiti di chi partecipa al processo di gestione del rischio di corruzione, in modo da poter individuare all'occorrenza qual è il soggetto responsabile della vigilanza e dell'attuazione delle misure di prevenzione connesse al PTPCT.

Alla luce di quanto sopra e anche della possibilità del RPCT di provare che eventuali inadempimenti non siano a lui imputabili, si ribadisce l'importanza di stabilire nel PTPCT i compiti di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza posti in capo ai vari soggetti e, in particolare, ai referenti, laddove presenti.

4) GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

4.0) INTRODUZIONE

L'individuazione della mappatura dei processi per la gestione dei rischi corruttivi e la relativa valutazione, integrata con quelli ex DLgs 231 / 2001 in materia di rischio di commissione di reati a favore della persona giuridica AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA, è quella allegata al presente PTPCT ed al modello ex DLgs 231 / 2001.

4A) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Essa ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento [della Società], sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Si consideri, ad esempio, un'amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata ...; il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.

4.A.1)

E' significativo prendere in considerazione, ai fini di cui sopra, il *RAPPORTO BES 2025: IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE IN ITALIA* elaborato dall'ISTAT su dati 2024 (collegamento ipertestuale [07-Sicurezza.pdf](#)), che offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l'analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini.

Ai fini del presente PTPCT, viene preso in considerazione il dominio *SICUREZZA*, all'interno del quale sono considerati i seguenti parametri.

Per alcuni indicatori non vengono più pubblicati, rispetto al Rapporto BES valori regionali disaggregati, per cui non sempre è possibile dare un dato “Lombardia”

1 Tassi di reati predatori (omicidi, furti, borseggi, rapine)

Indicatore		Anno più recente	Valore Italia	Valore Lombardia*
Omicidi volontari (per 100 000 abitanti)	2023	0,58	0,42	
Furti in abitazione (vittime per 1.000 famiglie)	2024	8,5	10,2	
Borseggi (vittime per 1.000 abitanti)	2024	5,1	6,3	
Rapine (vittime per 1.000 abitanti)	2024	1,1	1,5	

* I valori “Lombardia” sono tratti dalla tabella regionale riportata nel pdf (per gli indicatori oggettivi).

Nota: i valori nazionali disponibili sono in miglioramento nel lungo periodo — ad esempio, i furti in abitazione sono diminuiti rispetto al 2014 (quando erano a 16,3 per 1.000 famiglie). Tuttavia, rispetto al 2023, il furto in abitazione è leggermente risalito (da 8,3 a 8,5 per 1.000 famiglie).

2 • Indicatori soggettivi: percezione di sicurezza, degrado, paura, rischio

Indicatore		Anno	Valore Italia (ultimo dato disponibile)
Percentuale persone ≥ 14 anni che si sentono molto/abbastanza sicure a camminare da sole al buio		2024	56,7%
Percentuale persone che vedono spesso elementi di degrado (drogati/spacciatori, prostitute, vandalismo) nella zona in cui vivono		2024	7,7%
Percentuale di famiglie che percepiscono “molto o abbastanza” rischio di criminalità nella zona dove vivono		2024	26,6%
Percentuale persone che temono che loro o un familiare possano subire una violenza sessuale (molto/abbastanza)		2023	35,7%
Percentuale persone che hanno avuto paura di subire un reato negli ultimi 3 mesi		2023	2,9%

Il rapporto segnala che negli ultimi anni gli indicatori “oggettivi” di reato sono sostanzialmente stabili, mentre alcuni indicatori di percezione (sicurezza, degrado, paura, percezione di rischio) sono peggiorati.

Come sopra evidenziato dal confronto tra gli indici per i reati predatori sopra sub 1) (dato medio Lombardia vs dato medio Italia), questi ultimi in tre casi su quattro per la Lombardia sono superiori alla media nazionale, dal che si deriva l'estrema attenzione che deve prestarsi in Regione, e dunque da parte della Società, all'elaborazione dei PTPCT ed alla concreta attuazione delle misure ivi contenute, ancorché la realtà locale della Società stessa possa non essere direttamente riconducibile alle realtà delle più grandi città della Lombardia.

4.A.2)

Data la proprietà comunale dell’Azienda, di interesse può essere la relazione *ATTI INTIMIDATORI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI - REPORT AL 30 SETTEMBRE 2024* del Ministero dell’Interno (*DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE*)

[https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-10/atti_intimidatori_amm_locali_report_i_semestre_2024.pdf)


[10/atti_intimidatori_amm_locali_report_i_semestre_2024.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-10/atti_intimidatori_amm_locali_report_i_semestre_2024.pdf)

La seguente tabella riporta il numero complessivo, suddiviso per regioni, degli atti intimidatori registrati negli anni 2013 – 2023 e nel primo semestre del 2024 confrontato con il primo semestre 2023.

REGIONE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I Sem. 2023	Sem. 2024
Abruzzo	6	4	4	3	15	14	21	21	25	19	8	5
Basilicata	4	10	5	5	4	1	13	7	6	8	3	6
Calabria	109	75	113	79	58	54	51	73	69	54	29	24
Campania	63	49	48	52	47	59	69	77	77	64	31	34
Emilia Romagna	46	30	41	21	23	53	51	34	24	18	15	12
Friuli Venezia Giulia	7	13	9	18	20	19	17	21	8	8	6	6
Lazio	37	35	29	31	25	20	40	33	24	15	8	19
Liguria	18	0	16	24	24	31	25	24	9	14	4	18
Lombardia	80	65	52	96	73	74	65	105	66	59	29	30
Marche	22	16	21	11	11	11	10	11	12	13	8	8
Molise	4	0	0	5	8	4	4	5	1	1	1	1
Piemonte	28	47	27	35	24	39	32	48	33	42	24	16
Puglia	90	83	93	88	65	66	61	66	61	54	23	50
Sardegna	67	77	77	66	78	50	31	25	32	34	19	18
Sicilia	136	65	89	64	57	84	73	64	66	76	23	34
Toscana	33	19	25	10	25	30	25	30	20	15	6	10
Trentino Alto Adige	5	0	7	3	3	1	4	20	7	12	6	8
Umbria	5	0	3	2	0	5	1	3	9	3	1	1
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Veneto	45	31	34	47	29	41	31	53	31	44	14	27
TOTALE	805	619	693	660	589	656	624	722	580	553	258	327

L'esame dei dati relativi al I semestre 2024, in cui sono stati registrati 327 atti intimidatori, consente di rilevare un **aumento** del 26,7 % rispetto al I semestre 2023, in cui ne erano stati censiti 258.

La regione che ha segnalato il maggior numero di episodi è stata la Puglia, con 50 eventi (rispetto ai 23 del I semestre dell'anno precedente), seguita da Campania (34/31) e Sicilia (34/23), Lombardia (30/29), Veneto (27/14).



Nella sottostante tabella si tiene conto dell'incidenza del numero di intimidazioni in rapporto alla popolazione (100 mila abitanti): su un totale di 327 casi registrati nel primo semestre del 2024, la media nazionale è di 0,54 episodi ogni 100 mila abitanti.

REGIONE	EPISODI I Sem. 2024	EPISODI PER 100 mila ABITANTI
PUGLIA	50	1,24
CALABRIA	24	1,23
LIGURIA	18	1,16
SARDEGNA	18	1,10
BASILICATA	6	1,07
TRENTINO A. A.	8	0,75
SICILIA	34	0,68
CAMPANIA	34	0,59
VENETO	27	0,55
MEDIA NAZIONALE		0,54
MARCHE	8	0,52
FRIULI V. G.	6	0,49
ABRUZZO	5	0,38
PIEMONTE	16	0,37
MOLISE	1	0,33
LAZIO	19	0,32
LOMBARDIA	30	0,30
EMILIA ROMAGNA	12	0,27
TOSCANA	10	0,27
UMBRIA	1	0,11
VALLE D'AOSTA	0	0,00
TOTALE	327	

Dall'analisi delle tabelle di cui sopra, la Lombardia si colloca al di sotto della media nazionale; nondimeno il fenomeno è presente, e dunque all'elaborazione del presente PTPCT ed alla concreta attuazione delle misure contenute deve essere prestata massima attenzione.

4.A.3)

Rilevanti informazioni circa quanto sopra si traggono dalla *RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA Anno 2019* (Articolo 113 della legge 10 aprile 1981, n. 121, articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), presentata dal Ministro dell'interno Lamorgese (27 Novembre 2020).

https://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/003_RS/00000021.pdf
https://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/003_RS/00000022.pdf

In Lombardia appare ... sempre più concreta ed articolata l'infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti pubblici e per il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni.

... E' ormai acclarata la permanente e articolata presenza di numerosi sodalizi [criminali] soprattutto nel territorio della città metropolitana di Milano e nei comuni delle province di Como, Monza e Brianza, Lecco, Pavia, Varese, Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona.

... Questi sodalizi, oltre che per il narcotraffico, denotano interesse a sviluppare sul territorio attività imprenditoriali, infiltrandosi nel tessuto economico regionale mediante il riciclaggio e il reimpiego di capitali illeciti, i reati tributari, le truffe, il traffico dei rifiuti e l'aggiudicazione illegale degli appalti. A queste attività illegali, si affiancano anche quelle più tradizionali delle estorsioni e dell'usura, le rapine e la ricettazione, ... palesando, da ultimo, segnali d'interesse anche per il ciclo dei rifiuti.

... Cremona è una Provincia che in virtù della favorevole situazione economico-finanziaria è esposta agli interessi illeciti di realtà criminali nazionali e straniere ... dedita al narcotraffico, al riciclaggio ed all'infiltrazione del tessuto economico locale (appalti pubblici e privati) mediante la realizzazione di strutture societarie funzionali alla commissione di reati fiscali ...

... Le attività informative e investigative confermano, sempre più, come il territorio regionale e provinciale sia oggetto di infiltrazione criminale finalizzata ad acquisire un controllo diretto di attività economiche, attraverso forme diversificate di riciclaggio o di reimpiego delle disponibilità finanziarie accumulate con l'evasione fiscale. L'edilizia risulta essere il settore verso cui viene indirizzata la maggiore attenzione, soprattutto attraverso la gestione di imprese maggiormente strutturate e la commissione di reati fiscali, fallimentari, di trasferimento fraudolento di valori e di usura ...

Da detta sintesi, operando la Società in un contesto territoriale tra quelli forse non ad altissimo rischio di infiltrazione, ma crescente, si deriva l'assoluta necessità di prestare massima attenzione alla coerente ed efficace attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi ed in materia di trasparenza amministrativa, ossia nell'impostazione del presente PTPCT, per AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA.

4B) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Essa ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità [della Società].

Come consigliato dall'ANAC, ai fini dell'analisi del contesto interno si prendono in considerazione i seguenti dati:

organi di indirizzo, come anche da statuto sociale (per il quale si rinvia, per gli organi e le relative competenze allo statuto vigente);

struttura organizzativa (l'organico è costituito da un Dirigente Tecnico e da un Funzionario Amministrativo)

ruoli e responsabilità

procura speciale è rilasciata a favore del Dirigente Tecnico, in data 23 Luglio 2024, la quale tra l'altro: assegna il ruolo di RUP ex art 15 DLgs 36 / 2023; attribuisce potere di spesa sino ad euro 50.000 per lavori in via d'urgenza e sino ad euro 39.900 per lavori, servizi e forniture; per valori superiori la competenza è del Consiglio di Amministrazione

come da visura CCIAA corrente, il Dirigente Tecnico può effettuare autonomamente operazioni bancarie (pagamenti) sino ad euro 25.000, mentre per valori superiori è richiesta la firma congiunta di Presidente e Dirigente

politiche, obiettivi, e strategie (si rinvia sopra sub 1.1);

risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie (data la situazione, non sussiste più un sistema informativo strutturato, ma si opera a mezzo di strumenti di informatica individuale e con il sistema di protocollo);

qualità e quantità del personale (operano come detto, quali dipendenti, un dirigente ed un funzionario);

cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica (si rinvia al tuttora vigente Codice Etico della Società; non si evidenziano eventi che abbiano interferito con l'area in questione);

sistemi e flussi informativi, processi decisionali sia formali sia informali (si rinvia a quanto sopra, alla limitatissima dimensione dell'organico, ed alla conseguente immediatezza delle interrelazioni operative all'interno della Società);

relazioni interne ed esterne (limitatissime, in relazione a tutto quanto sopra).

Per quanto riguarda la gestione privacy e la prevenzione in materia di cybersicurezza (prevenzione dei reati informatici), come da PNA 2018 elaborato da ANAC, § 7 *Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egualianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione* (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione della pubblicazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA si dotata di un modello organizzativo in grado di integrare le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e della Direttiva NIS 2 (Network and Information Security 2), recepita dallo Stato italiano con il D.Lgs. 138/2024 in vigore dal 16 ottobre 2024.

Il modello organizzativo adottato mira a raggiungere un livello adeguato di protezione dei dati e delle informazioni secondo il principio di accountability richiamato dalle suddette normative. A tal fine, sono

stati valutati, gestiti e monitorati la maturità dei processi e i comportamenti aziendali, con l'obiettivo di assicurare una protezione efficace dei dati e delle informazioni, sia personali che non personali.

Per maggiori informazioni e approfondimenti, si rimanda alla documentazione ufficiale, predisposta per fornire dettagli completi. Tale documentazione è disponibile presso gli uffici competenti e può essere consultata su richiesta, garantendo accesso a tutte le informazioni necessarie per una comprensione esaustiva del modello organizzativo adottato.

4C) AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE E GENERALI

Tenendo nel prosieguo costantemente conto di tutto quanto sopra sub A) e B), per la ... *mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi*, il presente PTPCT *focalizza questo tipo di analisi in primo luogo* [come da definizione del PNA e dei relativi Aggiornamenti] *sulle cd. "aree di rischio obbligatorie"* [da I a IV a seguire], *sulle cd. "aree generali"*, anch'esse *riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi* [da V a X], nonché dalle aree precise dalle Linee Guida 1134 / 2017 [XI e XII]:

(I) *processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;*

(II) *processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal [DLgs 36 / 2023];*

(III) *processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;*

(IV) *processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (tra cui: sovvenzioni, contributi, finanziamenti dalla Società a terzi).*

gestione delle (V) entrate, delle (VI) spese e del (VII) patrimonio;

(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

(IX) incarichi e nomine;

(X) affari legali e contenzioso;

(XI) area delle relazioni esterne;

(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati.

4D) AREE E PROCESSI AZIENDALI A MAGGIOR RISCHIO – ALLEGATO

Quanto alla *mappatura dei processi* in senso stretto, essa ... è un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività dell’ente ... L’effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPCT. L’accuratezza e l’esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell’analisi complessiva.

L’obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi. La ricostruzione accurata della cosiddetta “mappa” dei processi organizzativi è un esercizio conoscitivo importante non solo per l’identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell’amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa. Frequentemente, nei contesti organizzativi ove tale analisi è stata condotta al meglio, essa fa emergere duplicazioni, ridondanze e nicchie di inefficienza che offrono ambiti di miglioramento

sotto il profilo della spesa (efficienza allocativa o finanziaria), della produttività (efficienza tecnica), della qualità dei servizi (dai processi ai procedimenti) e della governance.

[La mappatura] può essere effettuata con diversi livelli di approfondimento. Dal livello di approfondimento scelto dipende la precisione e, soprattutto, la completezza con la quale è possibile identificare i punti più vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di corruzione che insistono sull'amministrazione o sull'ente: una mappatura superficiale può condurre a escludere dall'analisi e trattamento del rischio ambiti di attività che invece sarebbe opportuno includere.

Inoltre, la realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo di gestione) ...

Resta fermo che le amministrazioni e gli enti ... sono, comunque, tenuti ad avere, qualora non completino la mappatura dei processi per le ragioni appena esposte, quanto meno una mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative aree di rischio, "generali" o "specifiche", cui sono riconducibili.

La mappatura conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macro-processi). È poi necessario effettuare una loro descrizione e rappresentazione il cui livello di dettaglio tiene conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e della dimensione della struttura.

La finalità è quella di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo, nei casi più complessi, la descrizione del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività. Come minimo è necessaria l'individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono.

Altri elementi per la descrizione del processo sono: l'indicazione dell'origine del processo (input); l'indicazione del risultato atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi.

In ogni caso, per la mappatura, è quanto mai importante il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali. Può essere utile prevedere, specie in caso di complessità organizzative, la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato e interviste puntuale agli addetti ai processi per conoscerne gli elementi peculiari e i principali flussi.

Tenendo conto di quanto sopra esposto, con il presente PTPCT, AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA procede all'individuazione di alcuni processi (si veda l'allegato A) nell'ambito delle aree da (I) a (XII) sopra individuate; quanto alla *valutazione del rischio*, per quanto sommaria, essa è effettuata realizzando le seguenti fasi: a) Identificazione degli eventi rischiosi; b) Analisi del rischio; c) Ponderazione del rischio; d) Trattamento del rischio.

Alla luce della fase di vita della Società, come da precedente punto 1.1 ultimo capoverso, si conferma la mappatura dei processi di cui all'Allegato ed anche la metodologia di valutazione del rischio.

5) MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO

5.0) MONITORAGGIO, IN CORSO D'ANNO, DI SOSTENIBILITA' DI TUTTE LE MISURE

In base agli aggiornamenti al PNA 2019 si evidenzia che *Le aziende ... [debbono individuare] le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico.*

In base agli Orientamenti ANAC 2022, *Significativa è anche l'adozione di un sistema improntato al monitoraggio periodico per la valutazione dell'effettiva attuazione e adeguatezza rispetto ai rischi rilevati delle misure di prevenzione. Tale attività è risultata infatti proficua in termini di generale e continuo*

miglioramento sia della funzionalità del sistema di prevenzione sia della complessiva attività amministrativa dell'ente ...

Il RPCT, entro il 31 Luglio di ogni anno, redige un report circa il monitoraggio dell'attuazione delle misure di cui al presente PTPCT, valutando la relativa sostenibilità di ciascuna, nonché circa lo stato di aggiornamento delle pubblicazioni in amministrazione trasparente, e trasmette il report al Consiglio di Amministratore per le valutazioni di competenza.

5.1) VERIFICHE PROCEDURALI E DI MERITO NELLE AREE / PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO ANTICORRUZIONE

Come anticipato, AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA individua aree, processi, rischi come da allegato A al presente PTPCT.

Il RPCT svolgerà in corso d'anno verifiche specifiche a campione (procedurali e nel merito dei fatti gestionali) a partire da aree, processi, rischi di comportamenti illeciti, come da tabella allegata al presente piano, che si caratterizzano per il più elevato indice di rischio; di ogni verifica verrà redatto apposito verbale.

PNA ANAC 2025 – 2027 (*approvazione in via preliminare da parte del Consiglio di Anac il 30 Luglio 2025; consultazione pubblica dal 7 Agosto al 30 Settembre 2025; nuova approvazione da parte dal Consiglio ANAC l'11 Novembre 2025; alla data dell'approvazione del presente PPCT, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale*).

Coerentemente con il PNA 2025 – 2027 – Parte speciale Contratti Pubblici – Capitolo 2, il RPCT:

- verificherà il costante e compatto utilizzo delle piattaforme digitali autorizzate da ANAC per l'affidamento degli appalti;
- presterà particolare attenzione al regolare e completo utilizzo del FVOE 2.0 ai fini della verifica dei requisiti degli appaltatori (nonché dei subappaltatori), per valori contrattuali superiori ad euro 40.000 (§ 2.2) laddove si effettuino acquisti di tale dimensione.

Sempre coerentemente con il PNA 2025 – 2027 – Parte speciale Contratti Pubblici – Capitolo 6, nel corso del triennio coperto dal presente PTPCT, grande attenzione sarà posta alla fase esecutiva dei contratti, ad implementazione degli strumenti di controllo delle prestazioni contrattuali che AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA già adotta; in particolare il RPCT verificherà quanto segue:

- La coerente previsione, negli atti di gara e di affidamento diretto, ed il conseguente utilizzo di strumenti (modulistica cartacea e digitale) volti alla verifica delle prestazioni degli appaltatori rispetto a quanto previsto nei contratti;
- L'obbligatoria sussistenza del visto tecnico, in esito a tutto quanto sopra, in corrispondenza del pagamento di ogni fattura correlata a contratti di appalto;
- L'effettiva verifica a campione sull'esecuzione dei contratti di appalto, a sorpresa ed in rapporto diretto con gli appaltatori;
- L'effettiva irrogazione, laddove dovute, delle penali ex art 126 DLgs 36 / 2023 previste dai contratti di appalto;
- L'effettiva produzione, da parte dei RUP, dei report di fine contratto, come previsto dal DLgs 36 / 2023, e relativo caricamento in BDNCP nonché delle relative schede ANAC;
- Il coerente approccio al tema della tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136 / 2010;
- L'applicazione, per quanto possibile ed applicabile, agli incarichi di consulenza e collaborazione ex art 7 c 6 DLgs 165 / 2001 oltre che ai contratti di appalto.

Per quel che concerne la gestione del personale, anche coerentemente con il PNA 2025 – 2027 (§ 4.1), il RPCT verificherà:

- Lo svolgimento, da parte dei dipendenti autorizzati, delle attività extraistituzionali come autorizzate da CDN;

- L'attribuzione di premi al personale coerentemente con i criteri pre-approvati a questo fine.

Infine, il RPCT verificherà:

- la coerente qualificazione delle spese sostenute come *di rappresentanza*, in relazione all'effettivo accrescimento dell'immagine di ACP associabile a dette spese;
- il coerente utilizzo (con le finalità di ACP) di hardware e software aziendale, nonché dei mezzi di trasporto aziendali, da parte dei dipendenti.

5.2) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA; ACCESSO AGLI ATTI

5.2.1) OBIETTIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA

AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA completa senza eccezioni, con riferimento alla propria intera gestione, la sezione *amministrazione trasparente*.

Pertanto la sezione *amministrazione trasparente* di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA deve essere costantemente e coerentemente alimentata secondo la prevista struttura in sezioni / sottosezioni di cui all'Allegato delle Linee Guida 1134 / 2017, con i relativi contenuti, le frequenze di aggiornamento, e così si proseguirà in corso di triennio.

Come da § 3.1.3 delle *Linee Guida 1134 / 2017*:

[Devono essere] individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti ...

Gli obiettivi legati alla trasparenza devono pertanto essere articolati e dettagliati non soltanto in relazione al RPCT ma anche agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di trasparenza previste dalle norme o introdotte dalla società stessa.

In analogia a quanto previsto per la pubblica amministrazione, si ritiene che anche per le società ... il mancato rispetto di tali obiettivi possa essere valutato ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato.

[Va dunque prevista in sede] di organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre modalità, tempi e risorse per attuare gli obblighi di trasparenza e il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.

Pertanto AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA completa senza eccezioni, con riferimento alla propria intera gestione, la sezione *amministrazione trasparente* (salvo beninteso per le sottosezioni che non hanno attinenza con la gestione caratteristica di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA).

Alla luce di quanto sopra, obiettivi del presente PTPCT in materia di trasparenza, sono i seguenti:

- Assicurare lo sviluppo e la diffusione di una cultura della legalità ed integrità in tutte le componenti dell'azienda (amministratori, dipendenti, collaboratori, fornitori ecc.);
- Sviluppare adeguati strumenti operativi per il corretto assolvimento degli obblighi, con il minor impiego di risorse possibili;
- Potenziare il flusso informativo interno della azienda, in modo tale sia garantita la produzione delle informazioni nel dettaglio e nel formato richiesto per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della azienda stessa;

- Prevedere lo strumento di misurazione automatica degli accessi alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
- Procedere secondo le indicazioni di ANAC in materia di attestazione dell'attività di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il RPCT, coadiuvata dall'altro dipendente della Società, è responsabile del reperimento, della validazione, del caricamento, del monitoraggio dei dati.

Quanto agli schemi di pubblicazione come da Delibera ANAC n 495 del 25 Settembre 2024 (modificati e resi obbligatori dal 2026 con delibera ANAC n 481 / 2025), ACP li adotta compatibilmente con la natura della Società e l'applicabilità a quest'ultima; quanto agli ulteriori cinque schemi di cui alla Delibera ANAC n 497 del 3 Dicembre 2025 (per cui si rinvia al precedente § 2), la sperimentalità degli stessi e la volontarietà di adozione per il 2025 conduce AFC all'introduzione al termine dello stesso periodo di sperimentazione.

Come suggerito anche dal PNA 2025 – 2027 (§ 6.1), è necessario garantire regole più stringenti dal punto di vista dei tempi di pubblicazione delle informazioni in *Amministrazione Trasparente*: ACP pubblica di norma entro 30 giorni dal termine individuato sezione per sezione dalle Linee Guida ANAC 1134 / 2017.

Sul sito web della azienda, e anche all'interno della sezione *Amministrazione Trasparente*, potranno essere presenti anche note non obbligatorie ai sensi di legge, ma ritenute utili per informare il cittadino.

Il RPCT riferisce al Consiglio di Amministrazione eventuali inadempimenti e ritardi.

Eventuali ritardi negli aggiornamenti e nella pubblicazione previste, che potrebbero comportare sanzioni, potranno costituire oggetto di provvedimento disciplinare da parte della Società ai dipendenti, secondo quanto previsto dal CCNL applicato.

Come da Delibera ANAC n 495 del 25 Settembre 2024 ad oggetto *Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi*, pubblicata da ANAC il 19 Novembre 2024, *Per quanto riguarda i tre schemi approvati, le amministrazioni e gli enti, alla luce delle necessità manifestate per l'adeguamento dei propri sistemi, avranno a disposizione un periodo transitorio di dodici mesi per procedere all'aggiornamento delle relative sezioni in "Amministrazione Trasparente".*

AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA si riserva di adeguare gli schemi di pubblicazione entro dodici mesi come da stralcio sopra riportato.

Come da Allegato 4 alla sopra citata delibera ANAC 495 / 2024, ... i requisiti di qualità dei dati oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 sono i seguenti:

1. **INTEGRITÀ:** il dato non deve essere parziale.
2. **COMPLETEZZA:** la pubblicazione deve essere esatta, accurata, esaustiva e riferita a tutti gli uffici dell'Amministrazione, ivi comprese le eventuali strutture interne e gli uffici periferici. Per quanto riguarda l'esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L'accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.
3. **TEMPESTIVITÀ:** le informazioni, i dati e i documenti vanno pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.

4. **COSTANTE AGGIORNAMENTO:** il dato deve essere attuale e aggiornato rispetto al procedimento a cui si riferisce. In corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, le amministrazioni indicano la data di aggiornamento.
5. **SEMPLICITÀ DI CONSULTAZIONE:** il dato deve essere organizzato in modo da consentirne agevolmente la consultazione, ad esempio evitando articolazioni complesse o ripetuti rinvii esterni.
6. **COMPRENSIBILITÀ:** il dato deve essere chiaro e facilmente intellegibile nel suo contenuto.
7. **OMOGENEITÀ:** il dato deve essere coerente e non presentare contradditorietà rispetto ad altri dati del contesto d’uso dell’amministrazione che lo detiene.
8. **FACILE ACCESSIBILITÀ E RIUTILIZZABILITÀ:** il dato deve essere predisposto e pubblicato in formato aperto ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. l-bis) e l-ter) del d.lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e deve essere riutilizzabile senza ulteriori restrizioni. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione «Amministrazione trasparente»
9. **CONFORMITÀ AI DOCUMENTI ORIGINALI IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE:** occorre assicurare la conformità dei documenti pubblicati all’originale; qualora il dato sia alimentato dai contenuti di atti o documenti, è necessario che non ne sia alterata la sostanza.
10. **INDICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA:** qualora il dato sia il risultato di una rielaborazione di atti o documenti, è necessario indicarne la fonte.
11. **RISERVATEZZA:** la diffusione tramite il sito istituzionale e il trattamento del dato deve rispettare i principi sul trattamento dei dati personali.

5.2.2) OBIETTIVO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI

Come da determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016:

Per “accesso generalizzato” si intende l’accesso di cui all’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.

Per “accesso civico (semplice)” si intende l’accesso di cui all’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.

Per “accesso documentale” si intende l’accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990.

Si rinvia, tra altri documenti, alla sentenza TAR Campania sezione VI 13 Dicembre 2017 n 5901, ai fini di maggiori dettagli circa le tre tipologie di accesso, le quali sinteticamente si riferiscono:

- per l’accesso generalizzato, alla richiesta di informazioni da parte di chiunque, senza necessità di motivazione, ragionevolmente con il solo limite (per l’eventuale accoglimento parziale o diniego nel caso di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA) della tutela della privacy o della segretezza commerciale / industriale;
- per l’accesso civico, alla richiesta di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di documenti che già avrebbero dovuto essere pubblicati;
- per l’accesso documentale, alla richiesta di atti normalmente in un contesto di precontenzioso o contenzioso.

Come da § 3.1.4 delle Linee Guida 1134 / 2017 1134, ... le [aziende speciali e le] società pubbliche (nei limiti indicati dall’art. 2-bis DLgs 33 / 2013) sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all’interno del proprio sito sia garantendo l’accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all’organizzazione e alle attività svolte. L’accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione già indicati. Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all’art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013. A tal fine le [aziende e le] società applicano le richiamate Linee Guida (delibera n. 1309 del 2016), valutando caso per caso la possibilità di diniego dell’accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata. Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla società qualora svolga attività di pubblico interesse. Tra gli interessi privati, particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all’accesso e la tutela degli “interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore ed i segreti commerciali”.

Ancora come da determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 (§ 3.1), viene consigliata l'*adozione di una disciplina sulle diverse tipologie di accesso* da parte di ciascuna società ed azienda, anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.

In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere:

1. una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale;
2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico ("semplice") connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;
3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato.

Tale sezione dovrebbe disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato. Si tratterebbe, quindi, di:

- a) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
- b) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.

3.2. Adeguamenti organizzativi

Al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso si invitano le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative, quali, ad esempio, la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti.

Si tratterebbe, quindi, di:

- a) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
- b) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.

Per quanto concerne AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA, anche tenendo conto di quanto sopra esposto, ma altresì della limitata dimensione della struttura amministrativa di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA, nonché della limitatissima manifestazione (come ad oggi rilevata) di richieste di accesso agli atti:

- al RPCT vengono sottoposte, quando non direttamente ricevute, le richieste di accesso agli atti;
- il RPCT provvede a classificare le richieste ricevute nella corretta fattispecie tra quelle di cui sopra (generalizzato, civico, documentale);
- il RPCT dà corso (o meno, alla luce di quanto sopra) alle richieste nei tempi di legge avvalendosi, sia per la valutazione degli eventuali casi di diniego sia ai fini di dar corso alle richieste ricevute, del supporto interno ed esterno necessario;
- il RPCT provvede ad aggiornare il registro degli accessi, con le istanze di accesso ed i relativi esiti, registro impostato secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida FOIA ANAC in particolare, il registro è strutturato in forma tabellare, e conterrà almeno le seguenti informazioni: *data di arrivo ed oggetto dell'istanza - presenza di eventuali controinteressati - esito dell'istanza e data del provvedimento di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA (positiva o di eventuale diniego) - sintesi della motivazione dell'accoglimento parziale o del diniego.*

5.3) FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, ACCESSO AGLI ATTI, CODICE ETICO

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle Linee Guida 1134 / 2017, le società definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al "modello 231".

Nel corso di ciascun anno si svolgerà una sessione di formazione a favore di tutti gli Amministratori ed i Dipendenti in materia di anticorruzione, trasparenza, accesso agli atti, codice etico.

Il Codice di ACP è informato ai principi di cui alla delibera ANAC numero 177 del 19 Febbraio 2020 - *Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche.*

Sul rispetto del Codice vigila il RPCT.

5.4) INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle Linee Guida 1134 / 2017, si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostanti in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Coerentemente con il PNA 2025 – 2027, ed in particolare alla prima parte dedicata alle novità introdotte rispetto a talune fattispecie del d.lgs. n. 39/2013 e, in particolare agli artt. 4, 7 e 12, è introdotta una modulistica ad hoc (allegata al presente PTPCT), aggiornata a dette novità.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento».

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interPELLI siano inserite espressamente le condizioni ostanti al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni (cfr. delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016).

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.

In corrispondenza dell'assunzione della carica, gli amministratori di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA sottoscrivono una dichiarazione volta al fine di cui sopra; lo stesso vale per i dirigenti; la dichiarazione è aggiornata una volta all'anno.

Il RPCT monitora nel tempo la non emersione delle incompatibilità / inconferibilità in oggetto.

Ai fini delle verifiche sulle autodichiarazioni, come da § 4 della Delibera ANAC n 464 del 26 Novembre 2025 (*delibera di carattere generale sull'esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e dell'ANAC, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013*), si evidenzia la possibilità di procedere attraverso:

1. la consultazione del registro telematico delle imprese e/o dell'Anagrafe degli amministratori locali e regionali curata dal Ministero dell'Interno;

2. l'acquisizione del certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotto dal soggetto sottoposto a verifica o, in mancanza, acquisito dall'ufficio locale del Casellario giudiziale con la finalità di controllo sulla dichiarazione sostitutiva ex art. 71 d.P.R. n. 445/2000;
3. il monitoraggio delle fonti aperte da cui è possibile individuare la presenza di circostanze meritevoli di approfondimento.

5.5) INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle Linee Guida 1134 / 2017, *All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.*

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il comma 2;
- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” ed in particolare i commi 2 e 3;
- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;
- art. 14, co. 1 e 2, lett. a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

Valgono le misure previste al § 5.4, in materia di inconferibilità, cui si rinvia per il dettaglio.

5.6) VERIFICA CIRCA L'ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI

Il presente PTPCT fa riferimento ai paragrafi di seguito richiamati per stralci dalle Linee Guida ANAC n 1 in tema di c.d. divieto di pantouflagge art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 (delibera ANAC 493 del 25 Settembre 2024).

Con riferimento agli enti di diritto privato in controllo pubblico – al fine di valutare l'applicabilità del divieto in esame - si deve tener conto di quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013.

L'art 21 DLgs 39 / 2013 (Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001) prevede quanto segue: *Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.*

L'art 53 c 16-ter DLgs 165 / 2001 prevede che *I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione*

svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

... Il combinato disposto degli artt. 1, co. 2 e 21 del d.lgs. n. 39/2013 consente di ritenere che sono soggetti al divieto di pantoufage: ... con riferimento agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico:

- *i titolari degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 richiamati dall'art. 21 dello stesso decreto ovvero:*
 - a. *gli incarichi amministrativi di vertice, di livello apicale, conferiti a soggetti interni o esterni all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;*
 - b. *gli incarichi di amministratore, quali gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato;*
 - c. *gli incarichi dirigenziali interni ed esterni.*
 - d. *i soggetti esterni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo.*

... i soggetti sopra individuati sono destinatari del divieto laddove esercitino poteri autoritativi e/o negoziali nei confronti di soggetti privati presso cui sono poi chiamati a svolgere un incarico/prestare servizio.

... il divieto di pantoufage trova applicazione anche quando viene esercitata un'attività espressione di un potere autoritativo o negoziale in maniera occasionale (“una tantum”).

Come già chiarito dall'Autorità nel PNA 2022, il divieto di pantoufage non trova applicazione, invece, agli enti privati in destinazione costituiti successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego del dipendente (cfr. per i dettagli PNA 2022, § 1.3 pantoufage).

L'Autorità, superando l'orientamento espresso nel citato PNA 2022, ritiene che il divieto in esame non si applichi alle società in house in quanto tali enti costituiscono longa manus delle PA. Lo svolgimento di incarico in una società in house è comunque volto al perseguimento di interessi pubblici. Non si configura, dunque, quella contrapposizione tra interesse pubblico/privato che costituisce il presupposto per l'applicazione del divieto di pantoufage.

Pertanto, l'applicazione del divieto di pantoufage alle società in house quali enti in destinazione è di norma da ritenersi escluso, salvo che non si accerti nel caso concreto la sussistenza di un dualismo di interessi.

... ai fini dell'applicazione del divieto di pantoufage, ad avviso dell'Autorità, la ratio della norma è volta ad attribuire rilievo a tutte quelle situazioni in cui il potere autoritativo e negoziale viene esercitato per conto dell'amministrazione nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio in modo “concreto ed effettivo” cioè, in maniera non astratta e formalistica ma sostanziale e tale da incidere su una determinata situazione giuridica.

... L'Autorità, tenuto conto delle finalità della norma, ha valutato quali possano essere gli atti espressione di tali poteri nello svolgimento della funzione pubblica ricoperta.

Sono stati ricondotti a tale ambito, ad esempio, gli atti adottati non solo dai titolari di incarichi dirigenziali, ma anche dai titolari di incarichi amministrativi di vertice, come sopra definiti (cfr. supra) in virtù dei compiti di estremo rilievo loro conferiti e in ragione del peso determinante che potrebbero avere sull'adozione di decisioni/provvedimenti della propria amministrazione/ente.

Sono riconducibili tra gli atti espressione di tali poteri nello svolgimento della funzione pubblica quelli adottati dal Responsabile unico del progetto-RUP) (art. 15 d.lgs. 36/2023), nelle diverse fasi del procedimento di gara, dalla predisposizione alla pubblicazione del bando di gara, dall'aggiudicazione dell'appalto alla fase di gestione del contratto ...

Il divieto di pantouflagge implica, tra l'altro, che [l'amministratore o il dipendente], alla cessazione dal servizio, svolga “attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione”.

... Vale precisare che il divieto concerne:

- sia rapporti di lavoro subordinato – necessariamente di carattere oneroso (a tempo determinato o indeterminato, ivi compresi gli incarichi dirigenziali);*
- sia incarichi per ricoprire determinate posizioni nell’ente privato in destinazione.*

Ciò significa che il divieto si può applicare sia nel caso di assunzione di posizioni di vertice che di posizioni di livello inferiore (es. funzionari) all’interno del “soggetto privato” in destinazione. In molte ipotesi, tuttavia, il rischio di lesione dell’imparzialità della pubblica amministrazione risulta tanto più elevato quanto più alto è il profilo di responsabilità che un ex dipendente pubblico andrebbe a ricoprire nell’ente privato in destinazione.

Ulteriore aspetto da considerare concerne il fatto che il divieto di pantouflagge presuppone lo svolgimento di prestazioni lavorative presso il “soggetto privato” in destinazione connotate dai caratteri di continuità e stabilità ...

Sui profili sanzionatori (nullità dei contratti, obbligo di restituzione dei compensi ecc) si rinvia alla Parte Seconda delle sopra richiamate Linee Guida 1 ANAC.

Dal PNA ANAC 2022 (parte generale – il pantouflagge) si trae quanto segue.

... il RPCT è chiamato a verificare la corretta attuazione delle misure, anche attraverso attività volte ad acquisire informazioni utili in merito al rispetto del divieto di pantouflagge.

Inoltre, specifiche verifiche sul rispetto delle misure in questione potranno essere inserite negli audit a cura del RPCT.

Il RPCT potrebbe anche svolgere una funzione consultiva di supporto, quale ausilio all’interno dell’amministrazione/ente per chiarire, anche a seguito di richiesta da parte del dipendente pubblico che sta per cessare dal servizio, quali siano le eventuali ipotesi di violazione del divieto con riguardo all’attività esercitata presso l’amministrazione/ente di appartenenza. A tal fine, il RPCT può raccogliere elementi, valutazioni e informazioni utili attraverso l’interlocuzione con gli uffici - in particolare con l’ufficio del personale - o le strutture interne, anche di controllo o con compiti ispettivi, dell’amministrazione.

Resta ferma la facoltà di rivolgersi ad ANAC per un parere in merito a determinate fattispecie, qualora permancano dubbi sulla corretta applicazione della norma.

Il RPCT, in ogni caso, è il punto di riferimento per ANAC, che nell’ambito dell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, potrà richiedere al RPCT chiarimenti e informazioni funzionali a valutare i casi di segnalazione di eventuale violazione del divieto di pantouflagge.

Le misure del presente PTPCT in tema di "pantouflag" sono le seguenti (anche tenendo conto di quanto al § 3.1.1 delle Linee Guida ANAC 1134 / 2017):

- mappatura in aggiornamento costante, da parte del RPCT per AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA, degli amministratori, e dirigenti, RUP, DEC riconducibili alla casistica sopra definita e pertanto soggetti alle verifiche in questione;
- conseguenti verifiche, da definirsi in sede di audit, a che il fenomeno di cui sopra non si realizzzi nel concreto per i soggetti sopra individuati (anche su eventuale segnalazione di soggetti esterni ed interni), con eventuale valutazione ed attuazione delle conseguenze nei confronti dei soggetti coinvolti (ex amministratori o dipendenti delle Società da una parte, persone giuridiche con cui questi ultimi abbiano instaurato rapporti dall'altra);
- inserimento, nei bandi di selezione del personale, della condizione ostantiva all'assunzione in oggetto (secondo specifica modulistica standard);
- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale (ove siano conferiti incarichi di funzione dirigenziale) che prevedono specificamente il divieto di pantouflag;
- dovere per gli Amministratori, Dirigenti, RUP, DEC di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA ed altri soggetti sopra individuati di sottoscrivere, entro 15 giorni dalla nomina, una dichiarazione, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di pantouflag;
- previsione, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza;
- richiesta di una dichiarazione in fase di affidamento di incarichi e consulenze con cui la controparte dichiara di non incorrere nel divieto di pantouflag (secondo specifica modulistica standard);
- dovere per gli Amministratori, Dirigenti, RUP e DEC ed altri soggetti sopra individuati di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA di sottoscrizione, entro 15 giorni dalla cessazione dell'incarico / rapporto di lavoro, di una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pantouflag nei tre anni successivi alla cessazione. Tutto quanto sopra anche tenendo conto di quanto alla delibera ANAC n 369 del 1 Ottobre 2025.

5.7) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER)

Come richiamato dalle Linee Guida 1 / 2025 ANAC in materia di canali interni di segnalazione, *Ex art 4 c 1 DLgs 24 / 2023 vige l'obbligo per i soggetti del settore pubblico e per i soggetti del settore privato di attivare propri canali interni di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.*

Anche ai sensi dell'art. 6 c 2-bis lettera a) DLgs 231 / 2001, le persone che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, le persone che a qualsiasi titolo collaborano con l'ente hanno l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità della Società e nell'ambito del proprio dovere di diligenza nei confronti del datore di lavoro, segnalazioni circostanziate di condotte illecite.

Dunque, il Gestore / RPCT (si veda il prosieguo) deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi.

Il gestore del canale interno delle segnalazioni, e di queste ultime in generale è il RPCT, che deve sempre garantire indipendenza e conflitto di interesse; in base al § 3 delle Linee Guida 1, *I compiti e le responsabilità di tali soggetti, anche rispetto al trattamento dei dati personali, devono essere indicati e specificati dall'ente all'interno del PTPCT.*

In base al § 3.4.2 delle Linee Guida 1, il RPCT / Gestore del canale interno può trattare dati personali in qualità di responsabile del trattamento, in conformità alle condizioni previste dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 [qualifica che viene assegnata con l'approvazione del presente PPCT].

Il RPCT / Gestore dovrà mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e realizzare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 24/2023 in conformità a quanto disciplinato nel PTCPT.

Il RPCT / Gestore delle segnalazioni opererà con:

- imparzialità: il gestore deve operare in maniera neutrale ed equidistante rispetto alle parti coinvolte, svolgendo un'attività scevra da condizionamenti o favoritismi;
 - indipendenza: il gestore deve essere un soggetto in grado di svolgere le attività cui è tenuto ai fini della gestione della segnalazione senza interferenze, ossia in autonomia operativa e valutativa¹⁹.
- Per le verifiche e gli accertamenti nell'ambito della propria istruttoria, il RPCT / gestore può:*
- a) accedere, secondo quanto previsto nell'atto organizzativo/MOG 231, ai servizi dell'ente (ad esempio banche dati, piattaforme, data-base e ogni altro applicativo in uso presso l'ente);
 - b) coinvolgere, ove ritenuto opportuno, altre strutture interne o esterne all'ente.

Al fine di garantire l'autonomia nei termini sopra descritti, ... agli organi di indirizzo /Consiglio di Amministrazione di Autostrade Centropadane SpA] non sono attribuiti poteri di supervisione della gestione delle segnalazioni.

Il RPCT / gestore ... svolge in autonomia le verifiche di competenza e le iniziative consequenziali, senza demandare la decisione finale dell'istruttoria all'organo di indirizzo.

Il compito del RPCT / gestore è quello di verificare i fatti segnalati e di rivolgersi tempestivamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, nel caso in cui emerga una possibile violazione della normativa di settore.

L'attività istruttoria potrebbe concludersi con esiti diversi, tra i quali, ad esempio, l'archiviazione della segnalazione, la revisione di procedure o processi interni, ... la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade Centropadane SpA ... potrà essere coinvolto solo a valle dell'istruttoria, ove ne vengano ravvisati profili di competenza. Così, ad esempio, se all'esito della gestione dovesse emergere la necessità di rivedere un atto interno, il gestore definirà autonomamente l'istruttoria trasmettendo la relazione e gli estratti pertinenti anonimizzati della segnalazione all'organo competente (che ben potrebbe essere l'organo di indirizzo) ...

Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade Centropadane SpA svolge un'attività di monitoraggio generale sul corretto funzionamento della procedura whistleblowing.

Come da § 3.3 delle Linee Guida, in caso di segnalazione di terzi riguardante il RPCT o di segnalazione inoltrata da parte del RPCT e relativa a terzi, la segnalazione in questione viene presa in carico da parte dell'Organismo di Vigilanza ex DLgs 231 / 2001.

Il RPCT / Gestore svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Come da § 3.5 delle Linee Guida, *nell'ipotesi in cui un diverso soggetto interno [dal RPCT / Gestore] riceva per errore la segnalazione, dovrà trasmetterla al gestore entro sette giorni, in conformità all'art. 4, co. 6, d.lgs. n. 24/2023, nel rispetto della riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione.*

Nel caso di segnalazione anonima, il RPCT / Gestore l'ente è comunque tenuto a registrare la segnalazione e a conservare la relativa documentazione rendendo così possibile rintracciarla qualora

la persona segnalante o chi abbia sporto denuncia comunichi ad ANAC di aver subìto misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima (art. 16, co. 4, d.lgs. n. 24/2023).

... in presenza di una segnalazione whistleblowing, le diverse fasi di attività del gestore della segnalazione [sono] ... articolate come segue:

1) Avviso di ricevimento della segnalazione

Il gestore è tenuto a rilasciare alla persona segnalante tale avviso entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa (art. 5, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023).

Si precisa che l'avviso non implica, per il RPCT / gestore, alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione, ma assume un carattere meramente informativo nei confronti della persona segnalante con riferimento alla ricezione e presa in carico della segnalazione.

L'avviso di ricevimento, a seconda della modalità utilizzata, sarà inoltrato al recapito indicato dalla persona segnalante nella segnalazione.

2) Esame preliminare della segnalazione ricevuta.

Preliminariamente il RPCT / gestore verifica che la segnalazione sia stata presentata da una delle persone legittime ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 e che l'oggetto della stessa rientri nell'ambito di applicazione del medesimo decreto (cd. presupposti soggettivi e oggettivi).

Nel caso in cui manchino i suddetti requisiti e, dunque, la segnalazione non sia qualificabile come di whistleblowing, il RPCT / gestore la trasmetterà di norma al Consiglio di Amministrazione di Autostrade Centropadane SpA ... che la tratterà, laddove previsto, come una segnalazione ordinaria, dandone contestualmente comunicazione alla persona segnalante. Autostrade Centropadane SpA potrà comunque valutare, per una maggiore tutela della persona segnalante, di mantenerne riservata l'identità anche se la segnalazione non è qualificabile come di whistleblowing.

Il RPCT / gestore valuta altresì che la segnalazione:

- si basi su fatti sufficientemente precisi;*
- contenga una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui la persona segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;*
- contenga le generalità della persona coinvolta (se conosciute) o altri elementi che consentano di identificare la persona coinvolta nella segnalazione.*

Resta ferma la possibilità per il gestore di richiedere alla persona segnalante ulteriori chiarimenti, documenti e informazioni a supporto della segnalazione. Per i dettagli sul punto si rinvia a quanto già previsto nelle LLGG di cui alla citata delibera n. 311/2023, § 2.1.4.

Laddove non siano state fornite le integrazioni e le delucidazioni richieste, il RPCT / gestore potrà archiviare la segnalazione, fornendo in ogni caso alla persona segnalante la motivazione della decisione.

3) Istruttoria ed accertamento della segnalazione

Verificata l'ammissibilità della segnalazione il RPCT / gestore può procedere con l'istruttoria vera e propria, che consiste nell'effettuare tutte le opportune verifiche, analisi e valutazioni circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

Tali attività di accertamento potranno essere svolte:

- direttamente, acquisendo dalla persona segnalante gli elementi informativi necessari;*
- mediante il coinvolgimento di altre strutture interne all'ente o anche di soggetti specializzati esterni, ove ritenuto necessario, in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali utili per il caso di specie (ad esempio tramite audizioni).*

Il Gestore / RPCT cura la tutela della riservatezza nel momento in cui si rende necessario per il gestore coinvolgere soggetti terzi (interni o esterni all'amministrazione) per le verifiche sui fatti segnalati. In questi casi, il gestore non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando sempre la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità della persona segnalante.

Nel caso in cui, poi, si renda necessario, il RPCT / gestore trasmette l'intera documentazione pervenuta - nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione - alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta ai sensi della normativa whistleblowing. Laddove l'identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT / gestore fornisce tale indicazione, previa notifica alla persona segnalante.

Le persone devono essere preventivamente informate della eventualità che la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

Una volta completata l'attività di accertamento, il RPCT / gestore della segnalazione può:

- archiviare la segnalazione, motivandone le ragioni;*
- rivolgersi agli organi/funzioni interne ed esterni competenti per i relativi seguiti (... al RPCT / gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti alla propria istruttoria).*

4) Riscontro alla persona segnalante

Il RPCT / gestore è tenuto a comunicare alla persona segnalante gli esiti della istruttoria della segnalazione: l'archiviazione; la valutazione del fumus di fondatezza della segnalazione; trasmissione agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

... Il riscontro deve essere fornito alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione (cfr. art. 5, co. 1, lett. d))

... Il termine non è perentorio. Può, infatti, verificarsi che alcuni accertamenti e analisi richiedano tempi maggiori. Resta, tuttavia, ferma la necessità di comunicare l'esito dell'istruttoria della segnalazione.

... Il RPCT / gestore mantiene aperta la comunicazione con la persona segnalante durante tutto il processo di gestione della segnalazione, attraverso i canali indicati dal whistleblower.

5) Conservazione della documentazione inerente alla segnalazione e cancellazione

Una volta concluse le attività di gestione della segnalazione, il RPCT / gestore dovrà cancellare sia la segnalazione sia la relativa documentazione, al più tardi decorsi cinque anni dalla comunicazione alla persona segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione.

... Potranno, invece, essere conservati gli atti e i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dal datore di lavoro (ad esempio, procedimento disciplinare; trasmissione degli atti alle autorità competenti; ecc.) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione. Ciò in considerazione della circostanza che tali atti e documenti non contengono di regola riferimenti puntuali alla persona segnalante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, co. 5, del d.lgs. n. 24/2023, ai sensi del quale, quando la contestazione disciplinare "sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità".

Sempre come da Linee Guida 1 (§ 2.2), La segnalazione può essere effettuata in forma scritta o in forma orale e, dunque, gli enti devono garantire entrambe le modalità di presentazione delle segnalazioni.

Il canale interno di segnalazione deve essere facilmente accessibile da parte di tutti gli aventi diritto (ad es. anche dai consulenti e dagli altri soggetti diversi dai dipendenti).

Per quanto riguarda la forma scritta, Autostrade Centropadane SpA non si è dotata di una piattaforma informatica.

Sempre in base al § 2.2 delle Linee Guida 1, *Laddove non si adotti un'apposita piattaforma informatica, si ricorda la possibilità di utilizzare la protocollazione riservata in doppia busta: la prima busta contenente i dati identificativi della persona segnalante; la seconda, con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata” indirizzata al gestore della segnalazione. La segnalazione sarà poi registrata in maniera riservata, mediante un autonomo registro di protocollazione o altro strumento in uso presso l'ente, da parte del gestore [delle segnalazioni] (cfr. § 3.1. delle LLGG di cui alla delibera n. 311/2023).*

Autostrade Centropadane SpA, come da Linee Guida, *invita le persone segnalanti ad utilizzare esclusivamente i canali appositamente istituiti per presentare segnalazioni [doppia busta], considerato che tali canali offrono maggiori garanzie in termini di sicurezza;* detto invito avviene attraverso avviso da hoc pubblicato in prossimità del link per l'accesso a detta piattaforma, avviso che evidenzia il divieto (di fatto, come da Linee Guida) di invito delle segnalazioni a mezzo email ordinaria o posta elettronica certificata.

E' ammessa la segnalazione orale (come da Linee Guida) *su richiesta della persona segnalante attraverso un incontro diretto, da svolgersi entro un termine ragionevole, sia in un luogo interno che esterno alla sede dell'ente, garantendo la riservatezza della stessa e del contenuto della segnalazione. In caso di incontro diretto ... il gestore [delle segnalazioni] ... procede, previo consenso della persona segnalante, alla registrazione dell'incontro attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto o, nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione, redigere un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante.*

Resta fermo che, laddove si proceda alla trascrizione della segnalazione, il contenuto di quest'ultima può essere sempre verificato e rettificato dalla persona segnalante al momento della sottoscrizione. Ulteriori indicazioni sul tema delle segnalazioni orali sono state fornite da ANAC nella delibera n. 311 del 2023, in particolar modo nel § 4, cui si rinvia.

5.8) SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI (DISTINZIONE DELLE COMPETENZE) QUALE MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE ORDINARIA; ROTAZIONE STRAORDINARIA

5.8.1)

Circa la rotazione ordinaria, come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle Linee Guida 1134 / 2017, *Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la legge n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.*

Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

Poiché la rotazione delle mansioni non può essere forzatamente attuata a scapito dell'efficienza gestionale, assume notevole rilevanza il principio della segregazione delle funzioni / distinzione delle competenze.

Alla luce della ridottissima dimensione dell'organico, la rotazione delle mansioni risulta in tutta evidenza inapplicabile, ma AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA si impegna, con specifico riferimento alle aree / processi / rischi di cui alla tabella in allegato al presente PTPCT a operare nel rispetto di procedure che individuino distintamente le seguenti: *a) istruttoria; b) decisione; c) attuazione; d) verifica*.

Si dovrà operare, in linea di principio, a collocare le diverse fasi da a) a d) sopra in capo ad organi / soggetti diversi (anche in relazione alla rilevanza della singola decisione), ed in questo senso saranno informate le procedure aziendali.

Il RPCT verifica il rispetto del principio di cui sopra nell'ambito della propria attività, ed in particolare, nell'ambito delle verifiche di cui al precedente § 5.1.

5.8.2)

Circa la rotazione straordinaria, l'art. 16, co. 1, lett. 1-quater) del d.lgs. 165/2001 dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali «provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttive».

Specifiche indicazioni operative sono contenute nella Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 - “*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera lquater, del d.lgs. n. 165 del 2001*”.

L'istituto trova applicazione con riferimento a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA: dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratti a tempo determinato.

I reati da considerare quali “condotte di natura corruttiva” di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater) del d.lgs. 165/2001 sono i reati contro la P.A. di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale. Per i reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale è da ritenersi obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta “corruttiva” del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.

L'adozione del provvedimento di cui sopra, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la P.A., rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012.

Il provvedimento potrebbe anche non disporre la rotazione, ma l'ordinamento raggiunge lo scopo di indurre la Società ad una valutazione trasparente, collegata all'esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.

La relativa decisione sarà assunta dall'Organo Amministrativo di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA, in tutti i casi sentito obbligatoriamente il RPCT che esprime un parere, a fronte dell'analisi delle informazioni disponibili.

L'istituto trova applicazione non solo con riferimento all'ufficio in cui il dipendente sottoposto a procedimento penale o disciplinare prestava servizio al momento della condotta corruttiva, ma anche per fatti compiuti in altri uffici della Società.

Per l'espressione “*avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva*” di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater del d.lgs. 165/2001, si deve fare riferimento al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.”.

I dirigenti e i dipendenti che prestano la loro attività per AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA, nel caso di iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. per uno dei reati sopra

indicati, esclusivamente attinenti a fatti commessi nello svolgimento di un'attività per conto della Società, sono tenuti ad informare, nel termine massimo di 5 gg. dalla data di ricezione, il RPCT ed offrono la massima collaborazione per le analisi che dovranno essere svolte. L'inottemperanza della suddetta informativa comporta l'immediata sospensione temporanea dalle funzioni laddove la Società venisse informate della circostanza da altre fonti.

La medesima informativa nei termini sopra indicati dovrà essere resa anche nel caso in cui i suddetti Soggetti abbiano ricevuto notizia di un procedimento disciplinare interno alla Società per condotte di natura corruttiva, ovvero per comportamenti che possono integrare fattispecie di natura corruttiva considerate nei reati come sopra indicati.

In analogia con la legge n. 97 del 2001, art. 3, il trasferimento può avvenire con l'attribuzione di diverso incarico.

Decorso il termine di due anni, in assenza di rinvio a giudizio, il provvedimento della rotazione straordinaria perde la sua efficacia.

In analogia con quanto previsto dalla legge n. 97/2001, in caso di obiettiva impossibilità del trasferimento d'ufficio, il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.

Nel caso in cui la misura della rotazione straordinaria venga applicata ad un dirigente, si prevede che l'incarico dirigenziale sia sospeso e attribuito non in via definitiva, ma interinale, ad altro dirigente.

La rotazione straordinaria "anticipa" alla fase di avvio del procedimento penale la conseguenza consistente nel trasferimento ad altro ufficio. In caso di rinvio a giudizio, per lo stesso fatto, trova applicazione l'istituto del trasferimento disposto dalla legge n. 97/2001.

In ottemperanza a quanto previsto dal quadro normativo vigente, la Società attua, inoltre, le seguenti misure nei confronti degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti (a tempo determinato o indeterminato):

- a) trasferimento di ufficio nel caso di rinvio a giudizio per uno dei reati previsti dall'art. 3 comma 1 della Legge 97/2001 (peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, indebita induzione a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
- b) collocazione in posizione di aspettativa o di disponibilità con diritto al trattamento economico in godimento nel caso di impossibilità ad attuare il trasferimento di ufficio (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi);
- c) sospensione dal servizio in caso di condanna per uno dei reati di cui al punto 1 anche con sentenza non definitiva;
- d) l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego secondo le modalità previste dall'art. 5 della Legge 97/2001 nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna per uno dei reati di cui al punto a), ancorché con pena condizionalmente sospesa;
- e) inconferibilità degli incarichi di partecipazione a commissioni di reclutamento del personale, commissioni di gara nei contratti pubblici e di svolgimento delle attività che comportano la gestione di risorse finanziarie (es. pagamenti fornitori, incassi da cliente), nel caso la condanna, anche non definitiva, per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale. A tal fine la Società richiede, tramite specifica modulistica standard, una dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ai soggetti interessati.

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti che prestano la loro attività per la Società, nel caso di ricezione di un'informazione di garanzia (ex art. 369 comma 1 del c.p.p.) in cui sia indicata la presunta violazione di uno degli articoli riportati nell'art. 3 comma 1 della Legge 97/2001, esclusivamente nello svolgimento di un'attività per conto della Società stessa, informano, nel termine massimo di 5 gg. dalla data di ricezione, il RPCT ed offrono la massima collaborazione per le analisi che la Società dovrà svolgere. L'inottemperanza della suddetta informativa comporta l'immediata sospensione temporanea dalle funzioni laddove la Società venisse informate della circostanza da altre fonti.

La medesima informativa nei termini sopra indicati dovrà essere resa anche nel caso in cui i suddetti Soggetti apprendano la notizia da altre fonti informative (es. giornali, altri mezzi di informazione) o nel

caso in cui sia stata loro notificata o abbiano ricevuto notizia di un procedimento disciplinare interno alla Società per condotte di natura corruttiva.

La decisione sarà assunta dall'Organo Amministrativo, in tutti i casi sentito obbligatoriamente il RPCT che esprime un parere, a fronte dell'analisi delle informazioni disponibili.

Tutto quanto sopra non può che valere tenuto conto della compatibilità con la limitatissima dimensione strutturale della Società, dovendosi all'occorrenza anche individuare altre soluzioni ad hoc.

5.9) OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Coerentemente con il PNA 2025 – 2027 – Parte speciale Contratti Pubblici – Capitolo 3, viene introdotto con il presente PTPCT un modulo strutturato (in allegato) che auspicabilmente faciliti l'esplicitazione del conflitto a tutti i livelli (istruttoria, decisione, verifica, controllo dell'esecuzione) in capo eventualmente ad Amministratori, Dipendenti, RUP, DEC, Consulenti e Collaboratori della Società, nonché altri soggetti comunque legati alla Società; il RPCT vigilerà in materia.

La materia del conflitto di interessi trova nel nuovo art 16 DLgs 36 / 2023 una ridefinizione normativa con specifico riferimento agli appalti pubblici.

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne puo' influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che puo' essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialita' e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalita' dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialita' e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne da' comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinche' gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

5.9.1)

Con la sentenza n 6389 del 20 Luglio 2022, il Consiglio di Stato si è occupato del conflitto d'interessi di cui all'art 42 del DLgs 50 / 2016 (ora abrogato, ma la sentenza rimane di riferimento), in realtà dettando una linea che ben si può e si deve applicare anche ai conflitti diversi da quelli afferenti a gare di appalto, cui la sentenza nello specifico si riferisce.

Nel caso di specie il RUP, il quale aveva predisposto gli atti di una gara d'appalto incluso il capitolato prestazionale e partecipato alle sedute della Commissione anche riservate in qualità di segretario verbalizzante, aveva prestato attività di consulenza per la società aggiudicataria ed aveva avuto dei rapporti di frequentazione familiare con alcuni soci della stessa.

Secondo la società aggiudicataria le frequentazioni del RUP con i membri della società e quelle professionali si sarebbero riferite al passato e non al presente, e del resto il RUP non avrebbe elaborato un'apposita disciplina

per la gara in questione ma si sarebbe limitato ad impostare gli atti di gara utilizzando il bando-tipo fornito dall'ANAC.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, ritenendo che il conflitto di interessi non debba essere necessariamente attuale ma che possa essere anche solo potenziale, nonché non necessariamente ed esclusivamente quello tipizzato dalle norme di legge.

Si ha conflitto di interessi, quindi, non soltanto nelle ipotesi di conflitto attuale e concreto, ma anche in quelle che potrebbero derivare da una condizione / situazione non tipizzata ma ugualmente idonee a generare rischi di indebite interferenze.

In particolare le situazioni di potenziale conflitto sono identificate in quelle che, per loro natura, pur non costituendo al presente una delle situazioni tipizzate dalle norme, siano destinate a o possano evolvere in un conflitto tipizzato.

Inoltre, debbono essere considerate anche quelle situazioni *le quali possano per sé favorire l'insorgere di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, solo però se inquadrabili per sé nelle categorie dei conflitti tipizzati. Si pensi a una situazione di pregressa frequentazione abituale (un vecchio compagno di studi) che ben potrebbe risorgere (dove la potenzialità) o comunque ingenerare dubbi di parzialità.*

Il Consiglio di Stato, nel caso di specie, ha ritenuto che, anche se la frequentazione familiare del RUP con i membri della società non era in corso, ciò comporta comunque un conflitto di interessi potenziale, in quanto tali rapporti non si sono definitivamente interrotti e la frequentazione non è così risalente nel tempo.

Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato il ruolo centrale del RUP in quanto *si tratta di soggetto che, non solo prende parte alla procedura ma è anche in grado di determinarne il risultato.*

E' in definitiva irrilevante l'assenza di vantaggi concreti, poiché prevale la finalità preventiva di impedire che la situazione di conflitto di interesse possa essere percepita come una minaccia all'imparzialità ed all'indipendenza del funzionario nel contesto della procedura di gara.

Secondo l'art 42 c 2 DLgs 50 / 2016, *Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.*

Le ipotesi tipiche del conflitto di interessi di cui al sopra citato art 7 DPR 62 / 2013 sono quelle per cui il dipendente deve astenersi *dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.*

E' evidente che, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato (sopra citata e di cui a seguire), a tali ipotesi devono aggiungersi quelle di potenziale conflitto che, seppur non specificamente, potrebbero compromettere l'imparzialità amministrativa o l'immagine stessa del potere pubblico, e per le quali si rende necessaria una valutazione la quale non può che avvenire caso per caso.

Quanto all'ambito soggettivo di applicazione del conflitto di interesse, a partire da quanto previsto dall'art 42 c 2 DLgs 50 / 2016, il Consiglio di Stato sezione V, con propria sentenza n 3415 / 2017, nonché le Linee Guida ANAC n 15 del 15 Giugno 2019) prevedono che per *personale della stazione appaltante* si debba intendere *qualsiasi soggetto che, in forza di un valido titolo contrattuale o legislativo, ovvero per la sua posizione di*

rilievo, abbia la capacità di impegnare la stazione appaltante nei confronti di terzi purchè, sul piano oggettivo, la situazione di conflitto di interesse venga verificata in concreto sulla base di prove specifiche (Consiglio di Stato sezione V, sentenze n 3401/2018 e n 2511/2019).

Quanto all'interesse rilevante per l'insorgenza del conflitto, quest'ultimo deve essere ritenuto operante indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio, per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale può ingenerare; pertanto, ex art 42 DLgs 50 / 2016, l'astensione dei dipendenti e l'esclusione dell'impresa concorrente operano per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale può determinare (Consiglio di Stato, sezione III sentenza n 355/2019 e sezione V sentenza n 3048 / 2020); come anticipato, il principio non può che applicarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non solo alle gare di appalto ma anche alle selezioni pubbliche di personale.

5.9.2)

Gli amministratori, i dipendenti, i consulenti e tutti coloro che operano per conto di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA sono obbligati a prestare massima attenzione a tutte le situazioni che possono determinare il sorgere di situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento delle attività cui sono preposti, in particolare alla luce della recente evoluzione dell'istituto come descritto al precedente § 5.9.1.

La definizione di conflitto di interesse adottata da AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA è ampia e non si limita alle situazioni tipizzate dalla normativa. In linea generale crea dei conflitti di interesse qualsiasi situazione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta ai suddetti soggetti nell'esercizio del potere decisionale o di contributo all'assunzione di una decisione.

Pertanto, oltre alle situazioni elencate di seguito, dovrà essere prestata particolare attenzione a tutte quelle circostanze che possono determinare, anche soltanto in via potenziale, dei conflitti di interesse, attuando la procedura descritta al successivo § 5.9.3.

Possono determinare situazioni di conflitto di interesse, i seguenti casi:

- le decisioni o le attività svolte da un soggetto che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; a titolo esemplificativo, tale situazione potrebbe ricorrere nei casi di una relazione di parentela o affinità entro il secondo grado, tra il partecipante a una procedura di affidamento o selezione del personale indetta da AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA e il componente della commissione di gara o di concorso;
- le decisioni o le attività svolte da un soggetto che possano coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- le decisioni o le attività svolte da un soggetto che possano coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- la stipula di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, per conto di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA, con soggetti privati con i quali i soggetti intrattengano - o abbiano intrattenuto - rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione professionale nei precedenti tre anni;
- la stipula di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, per conto di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA, con imprese con le quali i soggetti abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel triennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art 1342 CC (*Contratto concluso mediante moduli o formulari*, purchè ad essi non siano state apportate modifiche ed integrazioni);
- la partecipazione alle commissioni di selezione per il reclutamento del personale (o di selezione per il conferimento di incarichi) quando tra il valutatore e il candidato sussista non solo una comunione di interessi

economici di particolare intensità, collaborazione, stabilità, sistematicità e continuità, ma anche quando si evidenzino condizioni / situazioni come quelle di cui al precedente § 5.10.1 o analoghe.

Le ipotesi di conflitto di interesse sono dunque da valutare di volta in volta in base alla specifica condizione / situazione, e risulterebbe impossibile o fuorviante tentarne una tipizzazione che operi per AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA rigidamente ed esclusivamente.

In particolare il RPCT, come da Orientamenti ANAC 2022 (pagg 17 e 18), provvede a quanto segue:

- ottenimento dell'autodichiarazione di (insussistenza di) conflitto di interessi, da parte dei soggetti sopra individuati (amministratori, consulenti, RUP, DEC, commissari di aggiudicazione di appalti o di selezione di personale, dipendenti, terzi interessati in relazione a svolgimenti strettamente correlati a ruoli in Società), attraverso gli appositi moduli disponibili per agevolare la presentazione tempestiva;
- acquisizione, conservazione, verifica immediata, aggiornamento annuale, da parte del RPCT, delle autodichiarazioni dichiarazioni (di insussistenza) di situazioni di conflitto di interessi di cui sopra.

5.10) VERIFICHE AFFERENTI ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA ritiene di inserire nel proprio PTPCT la seguente misura.

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Per questi motivi, la l. n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, tra l'altro prevedendo che:

** le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali; infatti, l'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 190 del 2012, prevede che "In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da azienda o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente";*

** in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di là della formazione di una black list di attività precluse la possibilità di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica*

nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente;

** il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti (comma 12); in questi casi, l'amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico; gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza (quindi, a titolo di esempio, non deve essere oggetto di comunicazione all'amministrazione lo svolgimento di un incarico gratuito di docenza in una scuola di danza da parte di un funzionario amministrativo di un ministero, poiché tale attività è svolta a tempo libero e non è connessa in nessun modo con la sua professionalità di funzionario); continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all'amministrazione;*

** è disciplinata esplicitamente un'ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei conti.*

Si devono elaborare proposte per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 3 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 1, comma 58 bis, della l. n. 662 del 1996 (incarichi ed attività non consentiti ai pubblici dipendenti).

Inoltre, ciascuna delle predette amministrazioni deve adottare l'atto contenente i criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.

L'elaborazione e la trasmissione delle proposte e l'adozione dell'atto contenente i criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi debbono essere compiuti tempestivamente e indicati nell'ambito del P.T.P.C..

Il RPCT interverrà attraverso azioni volte a:

- rilevare, anche a mezzo di autodichiarazioni, degli eventuali incarichi extra – istituzionali in essere in capo ai dipendenti di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA, ed alla loro eventuale autorizzazione da parte dell'organo competente;
- valutare le richieste di incarico extraistituzionale e sotoporlo all'attenzione dell'organo competente, per l'eventuale autorizzazione.

Nell'ambito della valutazione si terrà conto del conflitto di interesse (che non deve sussistere tra gestione di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA e gestione del soggetto giuridico presso cui il dipendente AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA intende fornire prestazioni, alla luce dei contenuti di queste ultime) e del necessario periodo di riposo che, sulla base dell'impegno richiesto dall'attività extraistituzionale, non deve comunque venir meno, ai fini della qualità delle prestazioni del dipendente a favore di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA.

5.11) FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA inserisce nel proprio PTPCT la seguente misura.

Ex art.35 bis D.Lgs. n. 165 del 2001:

"I. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

Nel corso del triennio:

- si procede all'effettuazione dei controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo in capo ai soggetti interessati;
- si procede affinché negli interPELLI e negli inviti per l'attribuzione degli incarichi siano inserite esplicitamente le condizioni ostaTIVE al conferimento;
- si adottano gli atti necessari per adottare e adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

Inoltre, i soggetti sopra indicati:

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l'assunzione di personale dipendente;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici di AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla partecipazione a gare ed appalti;
- non possono fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il RPCT provvederà ad individuare modalità per gestire i casi di cui al presente paragrafo, anche a mezzo di autodichiarazioni ed eventuali verifiche.

IL SOTTOSCRITTO ...

NATO A ...

IL ...

In qualità di **AMMINISTRATORE della società AUTOSTRADE CENTROPADANE SPA**

- Ai sensi dell'art.46 DPR 445 / 2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali di cui all'art.76 DPR 445 / 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

- Viste le seguenti *definizioni* come da art. 1 DLgs 8 Aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*):

1. Ai fini del conferimento di ... responsabilita' amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

... c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le societa' e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

... g) per «inconferibilita'», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attivita' professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilita'», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attivita' professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico; ...

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili [tra cui il ruolo di Amministratore Unico], di altro organo di indirizzo delle attivita' dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

- Visto che, come da art. 2 c 1 DLgs 39 / 2013, *Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti ... nonche' negli enti di diritto privato in controllo pubblico.*

- Considerato che, come da art. 20 DLgs 39 / 2013,

1. All'atto del conferimento dell'incarico [e successivamente con cadenza annuale] l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente decreto.

... 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilita', la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1)

DICHIARA, EX ART.20, C.1 DLGS 39 / 2013 DI CUI SOPRA, DI NON ESSERE IN GENERALE INTERESSATO DA ALCUNA TRA LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA' DI CUI ALLE COMPLESSE ED ARTICOLATE PREVISIONI EX DLGS 39 / 2013, ED IN PARTICOLARE (IN VIA NON ESAUSTIVA) DI CUI ALLE NORME DI SEGUITO RIPORTATE:

come da art. 3, c.1 DLgs 39 / 2013, *essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale*, tenuto conto che, come da art.3, cc.2 e 3 DLgs 39 / 2013:

- *Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilita' di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo.*
- *Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa durata dell'interdizione.*
- *Negli altri casi l'inconferibilita' degli incarichi ha la durata di 5 anni.*
- *Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilita' ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo.*
- *Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa durata dell'interdizione.*
- *Negli altri casi l'inconferibilita' ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.*

2)

PRENDE ATTO DI QUANTO SEGUE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DEL PROPRIO MANDATO:

come da art.11, c.3 DLgs 39 / 2013

Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

... c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

come da art.12, c.4 DLgs 39 / 2013

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

... c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

come da art.13 DLgs 39 / 2013

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione Lombardia;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione della regione Lombardia;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della regione Lombardia.

come da art. 14, c.2 DLgs 39 / 2013

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili: ...

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della regione Lombardia.

come da art. 15, c.1 DLgs 39 / 2013

Il responsabile del piano anticorruzione dell'ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che ... siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilita' o incompatibilita'

come da art.17, c.1 DLgs 39 / 2013

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del DLgs 39 / 2013 e i relativi contratti sono nulli.

come da art.18, c.1 DLgs 39 / 2013

I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati.

come da art. 19, c.1 DLgs 39 / 2013

Lo svolgimento degli incarichi ... in una delle situazioni di incompatibilita' di cui [sopra] comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilita'.

come da art. 20, c.3 DLgs 39 / 2013,

La presente dichiarazione e quella annuale di cui a seguire sub 3) sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

come da art. 22, c.1 DLgs 39 / 2013,

Le disposizioni del [DLgs 39 / 2012] prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

3)

DICHIARA di non incorrere in altre incompatibilità ed inconferibilità previste dalla normativa vigente, di cui allo stesso DLgs 39 / 2013 e, in particolare, all'art 2382 C C ed al DLgs 267 / 2000 come, in via non esaustiva, di seguito riportato:

Art 2382 C C

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto [art 414 C C], l'inabilitato [art 415 C C], il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [artt 28, 29 c.p.] o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi [art 2380 bis; art 32 c.p.].

Art. 60 c 1 DLgs 267 / 2000:

Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: ...

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle societa' per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

Art. 63 DLgs 267 / 2000:

1. Non puo' ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in societa' ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; ...

4)

DICHIARA di non essere interessato da quanto agli artt 12 e 21 DLgs 175 / 2016 sottoriportati:

Art. 12 Responsabilita' degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle societa' partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilita' previste dalla disciplina ordinaria delle societa' di capitali, salvo la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle societa' in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 21 c 3

Le societa' a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benche' negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

5)

DICHIARA

- di aver osservato e fatto proprio il contenuto dei seguenti atti di AUTOSTRADE CENTROPADANE SPA reperibili sul sito internet della Società / sezione amministrazione trasparente:

- > piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa (PTPCT) ex Legge 190 / 2012 ed allegati;
- > modello ex DLgs 231 / 2001 ed allegati, nonchè del Codice Etico;
- di aver preso atto in particolare della tematica del cd pantoufage di cui al § 5.6 del PTPCT;
- di non essere in alcuna situazione di conflitto di interesse (di cui al § 5.9 del PTPCT) con la Società in relazione alla propria attività professionale (ad esempio, in ragione del settore merceologico dell'attività) o per altre ragioni;

6)

SI IMPEGNA A QUANTO SEGUE come da art. 20, c.2 DLgs 39 / 2013: *Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente [dalla data di insediamento] una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui [sopra].*

7)

DICHIARA

di non essere legato a AUTOSTRADE CENTROPADANE SPA o ai soci privati di quest'ultima da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;

IN FEDE ...

Luogo e data ...

Il sottoscritto ...

Amministratore / Consulente / Collaboratore di AUTOSTRADE CENTROPADANE SPA

in relazione al procedimento ...

- visto l'art 16 DLgs 36 / 2023 (cui si rinvia per il dettaglio) in materia di conflitto di interessi
- visti gli artt 3 c 2, 6 c 2, 13 c 3 pure in materia di conflitto di interessi

dichiara, ex DPR 445 / 2000, di doversi astenere dal prendere parte al procedimento di cui sopra per le seguenti ragioni ...

Luogo ... data ... firma ...